



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

La presente circolare vuole essere una guida pratica per rispondere alle esigenze degli imprenditori impegnati con le pratiche inerenti gli scarichi di reflui in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e delle prescrizioni tecniche contenute nella D.G.R. 69/25 del 10.12.2008 "Disciplina Regionale degli Scarichi"

1. TIPOLOGIE DI SCARICO

In primo luogo, va effettuata una distinzione tra quattro tipologie di scarico.

1.1. Scarichi di acque reflue domestiche

La Disciplina Regionale degli Scarichi, (art. 12, c 1) considera acque reflue domestiche, oltre a quelle derivanti da insediamenti di tipo residenziale, quelle provenienti da:

- edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni e servizi purché provenienti esclusivamente da servizi igienici annessi, e scaricate in maniera separata;
- attività alberghiere e ricettive aventi un numero non superiore a 50 posti letto;
- attività di ristorazione con capacità ricettiva di massimo 80 coperti;
- laboratori di parruccheria, barberia e istituti di bellezza, con consumo idrico giornaliero inferiore ad 1 mc nel periodo di massima attività;
- lavanderie, ad eccezione del lavaggio a secco, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 3 mc nel periodo massimo attività;
- vendita al dettaglio di generi alimentari e altro commercio al dettaglio, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente alla vendita stessa, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività;
- laboratori artigianali per la produzione di dolciumi, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività;
- ambulatori medici, studi veterinari o odontoiatrici o simili, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

- ospedali, case o istituti di cura con un numero di posti letto inferiore a 25, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca;

Nel caso di concomitanza di più voci di cui all'elenco sopra riportato, il limite dimensionale sarà determinato dalla somma delle singole quote parte considerate in termini percentuali rispetto alla soglia specifica. (Disciplina Regionale degli Scarichi, art. 12, c. 2).

1.2. Scarichi assimilabili ai domestici

Se lo scarico non è riconducibile a nessuna delle categorie sopra enunciate, ma la portata è inferiore ai 15 mc al giorno e possiede, prima di ogni trattamento depurativo, caratteristiche qualitative tali da garantire il rispetto della tab.1 dell'allegato 2 della Disciplina regionale degli scarichi (Deliberazione G.R. 69/25 del 2008), l'utente, attraverso un tecnico abilitato, può asseverare l'assimilabilità ai reflui domestici, seguendo le indicazioni contenute nel Mod. A11 scaricabile dal sito www.sardegناسuap.it alla voce "Modulistica".

Al Mod. A11 dovrà essere allegata una relazione contenente le informazioni necessarie a verificare il processo di formazione dello scarico, nonché i referti analitici in numero sufficiente ad attestare la qualità delle acque reflue prodotte nell'arco dell'intero ciclo produttivo. Per i nuovi scarichi potrà essere fatto riferimento a dati e documentazioni relativi a scarichi provenienti da attività simili o dalla più aggiornata letteratura tecnica di settore.

1.3. Scarichi di tipo industriale

Gli scarichi industriali sono quelli provenienti da edifici o installazioni dove si svolgono attività commerciali, di produzione di beni e/o servizi non rientranti nella definizione di acque reflue domestiche o assimilabili.

Nel caso di acque reflue derivanti da cicli tecnologici legati alla produzione di beni dove all'origine non sia garantito il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla Tab.3 dell'All.5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 (es. caseifici, oleifici, mattatoi e cantine vinicole), il titolare dell'attività produttiva è obbligato a dotarsi di opportuno impianto di trattamento.

Inoltre, è sempre necessario un impianto di pretrattamento nelle seguenti attività produttive:

- distributori di carburante, officine meccaniche, autolavaggi ed in genere gli insediamenti che possono avere acque reflue contaminate da idrocarburi. È obbligatorio installare idonei dispositivi (separatori) per contenere entro i limiti autorizzati tali sostanze, e il materiale separato dovrà essere smaltito come rifiuto.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

- Ristoranti con oltre 80 coperti: le acque reflue devono essere pretrattate con un separatore di grassi.

Se un pretrattamento non è sufficiente a garantire il rispetto dei limiti di emissione di cui sopra, deve essere sempre realizzato un impianto di depurazione completo.

Inoltre, in caso di stabilimenti o insediamenti di attività di produzione di beni e servizi, le cui aree esterne siano adibite al deposito e stoccaggio di materie prime o rifiuti, ed in generale allo svolgimento di fasi di lavorazione ovvero ad altri usi per i quali vi sia la possibilità di dilavamento dalle superfici scoperte di sostanze inquinanti, è necessaria l'installazione di un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia.

I titolari di insediamenti produttivi possono chiedere deroghe ai limiti di emissione previsti dalla Tab.3 dell'All.5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 solo a fronte di specifiche e motivate condizioni. Le deroghe non sono mai definitive e possono essere concesse solo se il recapito finale della rete fognaria (impianto di depurazione) possiede una "capacità residua" di trattamento. È facoltà del Gestore imporre eventuali altre prescrizioni che lo stesso riterrà opportune (auto campionatore automatico, vasca di equalizzazione ecc.).

Si precisa che per gli scarichi di tipo industriale il permesso (o autorizzazione) di allacciamento alla fognatura o al collettore intercomunale, non costituisce titolo di diritto allo scarico.

1.4. Scarichi delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle superfici scolanti

Gli scarichi in esame sono quelli le cui acque derivano dal convogliamento, la separazione, la raccolta, il trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle superfici scolanti, qualora tali acque provengano da stabilimenti o insediamenti di attività di produzione di beni e servizi, le cui aree esterne, siano adibite al deposito e stoccaggio di materie prime o rifiuti, ed in generale allo svolgimento di fasi di lavorazione ovvero ad altri usi per i quali vi sia la possibilità di dilavamento dalle superfici scoperte di sostanze inquinanti. A titolo indicativo, si identificano le seguenti attività:

- a. industria petrolifera;
- b. industrie chimiche;
- c. estrazione, produzione, lavorazione, trasformazione e deposito di minerali e di inerti;
- d. trattamento e rivestimento dei metalli;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

- e. concia e tintura delle pelli e del cuoio;
- f. produzione della pasta carta, della carta e del cartone;
- g. produzione di pneumatici;
- h. aziende tessili che eseguono stampa, tintura e finissaggio di fibre tessili;
- i. aziende di produzione di cemento, calcestruzzo, conglomerati e assimilati;
- j. autofficine;
- k. carrozzerie;
- l. depositi di mezzi di trasporto pubblico;
- m. aeroportuali;
- n. portuali;
- o. aree di sosta di estensione superiore a 1000 mq, calcolate escludendo le aree verdi e le coperture;
- p. aree di deposito e stoccaggio di rifiuti, centri di raccolta e/o trasformazione degli stessi, di rottami e di veicoli destinati alla demolizione;
- q. superfici scolanti destinate al carico/scarico e alla distribuzione dei carburanti e combustibili ed operazioni connesse e complementari nei punti di vendita e deposito;
- r. superfici scolanti specificamente o anche saltuariamente destinate al deposito, al carico, allo scarico, al travaso e alla movimentazione in genere delle sostanze pericolose di cui all'articolo 2, lettera s).

2. PRESENTAZIONE DELLA PRATICA

Per ottenere il titolo abilitativo relativo a tutte le tipologie di scarico sopra indicate, l'imprenditore dovrà recarsi presso il SUAP territorialmente competente in cui l'attività produttiva genera il proprio scarico.

Tutta la modulistica è scaricabile dal sito www.sardegناسuap.it alla voce "Modulistica".

2.1. Scarichi domestici

Solo nel caso di scarichi domestici andrà presentata la DUAAP e il Mod. E16.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Infatti, in considerazione del fatto che, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, gli scarichi di acque reflue domestiche in fognatura sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito competente, per tali tipologie di scarico è sufficiente una dichiarazione resa dall'interessato, sul modello semplificato E16, senza necessità di allegare il modello A11; solo nel caso di scarichi domestici con concomitanza di più voci di cui al paragrafo 1.1., dovrà essere presentato il modello A11 al posto dell'E16.

Nel caso di scarichi domestici, alla DUUAP ed al modello E16 dovrà essere allegata la planimetria dell'insediamento servito dall'impianto, in scala adeguata, riportando con colorazioni differenti il tracciato della rete fognaria ed il punto di scarico.

2.2. Altre tipologie di scarico

Nel caso di tutte le altre tipologie di scarico diverse dagli scarichi domestici, l'imprenditore dovrà presentare la DUAAP e il Mod. A11 redatto da un tecnico abilitato.

Alla DUAAP ed al modello A11, dovrà essere allegato:

- Relazione tecnica, nella quale siano indicati:
 - stima della portata dello scarico e relativo andamento temporale;
 - calcolo del carico idraulico e inquinante da depurare
 - calcoli di dimensionamento;
 - schemi di flusso
 - numero di punti di scarico;
 - localizzazione dei punti di scarico;
 - modalità di smaltimento delle acque reflue.
 - modalità di smaltimento dei fanghi di depurazione (nel caso di utilizzazione dei fanghi in agricoltura, allegare copia del provvedimento rilasciato ai sensi della normativa vigente);
- Elaborato grafico di progetto dell'impianto, indicante:
 - stralcio foglio catasto terreni;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

- stralcio aerofotogrammetria in scala 1:2000 indicante punto di scarico e coordinate geografiche;
 - planimetria generale dell'impianto, in opportuna scala;
 - pianta e sezioni dell'impianto in scala 1:100 o superiore;
 - ubicazione del pozzetto prelievo campioni.
- Planimetria, dell'insediamento servito dall'impianto, in scala adeguata, riportando con colorazioni differenti il tracciato della rete fognaria, l'impianto di depurazione, il pozzetto per il prelievo dei campioni ed il punto di scarico o il tracciato della rete di smaltimento.
 - Corografia scala 1:25.000 (IGMI serie 25) con l'indicazione dell'area occupata dall'insediamento ed il punto di scarico.
 - Schede tecniche degli impianti utilizzati.

InOLTRE, IN caso di comparti fognario - depurativi gestiti da Abbanoa va allegato il bollettino di pagamento oneri istruttori (€ 110.00), da versare ad Abbanoa S.p.A. sul c.c.p. n. 2089, (per scarichi insistenti nel solo comune di Cagliari, c.c.p. 44490803) con causale di versamento "oneri istruttori autorizzazione allo scarico".

- **Per gli scarichi esistenti:** Apposito referto analitico relativo a un campione medio composito prelevato da tecnico abilitato nell'arco di tre ore e rappresentativo della qualità dello scarico. I parametri da analizzare sono: pH, temperatura, colore, odore, materiali grossolani, solidi sospesi totali, BOD₅, COD, fosforo totale, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, oli e grassi animali e vegetali, idrocarburi totali, tensioattivi. Oltre a questi, il Gestore può richiedere, a suo insindacabile giudizio, il controllo di ulteriori parametri analitici fra quelli contemplati dalla Tab.3 dell'All.5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06.
- Nel caso specifico di scarichi derivanti da acque reflue industriali, relazione riportante:
 - Schema a blocchi con individuazione dei flussi di massa in entrata e in uscita relativi alle materie prime, intermedi, prodotti ed emissioni nelle varie matrici acqua, aria e suolo.
 - Descrizione della sequenza delle fasi di processo, comprese le apparecchiature impiegate, evidenziando quelle che prevedono l'utilizzo o la produzione delle sostanze



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

pericolose di cui all'art. 2 lettera s e di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 6 della Disciplina Scarichi".

- La capacità di produzione del singolo impianto industriale che comporta la produzione ovvero la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico.
 - La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi.
- Nel caso di richiesta di assimilabilità ai reflui domestici (art. 12, c. 2, DGR 69/25) la domanda di autorizzazione deve essere accompagnata da una relazione contenente:
- le informazioni necessarie a valutare il processo di formazione dello scarico;
 - i referti analitici in numero sufficiente ad attestare la qualità delle acque reflue prodotte nell'arco dell'intero ciclo produttivo.

3. PROCEDIMENTO

In assenza di altre fattispecie che impongono il procedimento in Conferenza di Servizi (esempio: intervento in zona vincolata), la procedura da seguire è quella di immediato avvio. In particolare:

- la ricevuta rilasciata dal SUAP ha valore di titolo abilitativo sin dal momento della presentazione della DUAAP in tutti i casi in cui la pratica abbia per oggetto il solo esercizio dell'attività, non comporti valutazioni tecniche di tipo discrezionale e in genere non siano previsti interventi precedentemente soggetti a concessione edilizia; la DUAAP ha sempre efficacia immediata anche se l'intervento edilizio previsto ricade all'interno della fattispecie della SCIA nazionale (interventi edilizi minori quali opere interne, manutenzione straordinaria) o sia un intervento di edilizia libera;
- la ricevuta rilasciata dal SUAP acquisisce valore di titolo abilitativo solo a seguito del decorso di venti giorni dalla data di presentazione della DUAAP in caso di interventi edilizi precedentemente ricadenti nella fattispecie della concessione edilizia, o se sono presenti dichiarazioni di conformità di natura discrezionale in materie diverse da quelle indicate al comma 24 dell'art.1 della L.R. 3/2008.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Si precisa che in caso di immediato avvio l'atto abilitativo in possesso dell'imprenditore sarà la DUAAP vidimata dal SUAP unitamente ai suoi allegati, la quale sostituisce a tutti gli effetti di legge tutti i titoli abilitativi necessari, e quindi i provvedimenti di competenza delle diverse Amministrazioni coinvolte nel procedimento, costituendo titolo abilitativo unico ed onnicomprensivo per la realizzazione dell'intervento o per l'esercizio dell'attività dichiarata; **si precisa che sono parte integrante e sostanziale della DUAAP le eventuali ulteriori prescrizioni imposte dal Comune o dal gestore del servizio idrico** (che andranno comunicate sia all'imprenditore che al SUAP).

Nel caso in cui l'imprenditore richieda una deroga ai limiti di emissione previsti dalla Tab.3 dell'All.5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, il procedimento sarà obbligatoriamente in Conferenza di Servizi, alla quale parteciperanno tutti gli Enti competenti, compreso il gestore del servizio idrico.

In caso di Conferenza di Servizi l'atto abilitativo sarà costituito dalla Determinazione motivata di conclusione del procedimento emessa dal responsabile del SUAP, che dovrà riportare le eventuali prescrizioni ordinate dagli Enti competenti.

Si ricorda che è necessario comunicare al gestore, con 7gg di anticipo, la data di attivazione dello scarico.

4. REGOLARIZZAZIONI, RINNOVI E SUBENTRI

Indipendentemente da eventuali provvedimenti sanzionatori, l'iter procedurale per la regolarizzazione di scarichi già esistenti è lo stesso che si applica per l'acquisizione del titolo abilitativo relativo ai nuovi scarichi (DUAAP e Mod. E16 o DUAAP e Mod. A11)

I titoli abilitativi sono validi per quattro anni; prima della scadenza va presentato il Mod. F8 "Rinnovo di atti abilitativi" se le condizioni da cui si origina lo scarico non sono variate, in caso contrario deve essere ripresentata la DUAAP con tutti gli allegati previsti per ottenere il titolo abilitativo previsti al paragrafo 1.4.

Nel caso di variazione dei titoli abilitativi (subentro nella gestione o nella proprietà dell'attività) va presentato il Mod. F10 "Variazioni dell'intestazione e proroga validità".

5. RICHIESTA DI INTEGRAZIONI, PRESCRIZIONI E ATTI INTERDITTIVI



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

In tutte le fasi del procedimento gli Enti competenti possono eseguire le verifiche sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni di conformità, ed eventualmente adottare i provvedimenti prescrittivi o interdittivi necessari.

5.1. Le integrazioni documentali

Le amministrazioni possono formulare richieste di integrazione per il tramite del SUAP, indicando i documenti che è necessario acquisire ed un congruo termine per la loro presentazione.

Nelle procedure di immediato avvio, la richiesta di integrazioni documentali non comporta la sospensione dell'efficacia della DUAAP, sia essa inoltrata prima o dopo la formazione del titolo abilitativo, né l'obbligo di sospendere l'attività eventualmente avviata, in quanto il cittadino autocertifica il rispetto delle norme e procede sotto la propria responsabilità ad avviare l'intervento.

5.2. Il provvedimento prescrittivo

Il provvedimento prescrittivo è emanato direttamente dall'Ente competente in uno dei seguenti casi:

- quando, pur in presenza di una dichiarazione di conformità sostanzialmente corretta, l'ufficio competente ritenga di dover imporre una particolare prescrizione, una modalità operativa o una qualsiasi condizione supplementare per garantire la piena conformità alle norme vigenti;
- quando, pur non essendovi una vera e propria difformità del progetto dalle norme vigenti, vi sia comunque la necessità di effettuare piccoli adeguamenti e modifiche all'intervento presentato;
- nei casi previsti dall'art. 19, comma 3 della Legge n° 241/1990, per imporre la conformazione dell'attività alla normativa vigente entro un termine prefissato.

5.3. Il provvedimento interdittivo

Il provvedimento interdittivo è un atto mediante il quale l'amministrazione vieta l'avvio o la prosecuzione dell'intervento, in quanto riscontra la difformità rispetto ad una norma sulla quale l'Ente che emana il provvedimento esercita i controlli di competenza; si emette un provvedimento interdittivo quando la situazione non è sanabile con integrazioni o modifiche non sostanziali.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

L'emanazione dell'atto spetta all'Ente competente a compiere le verifiche e ad intervenire sulla specifica materia.

Il ruolo del SUAP in tale fase è quello di veicolare le informazioni, trasmettendo gli atti interdittivi emessi a tutti gli uffici coinvolti per opportuna conoscenza e affinché ognuno di essi adotti gli atti di propria competenza sulla base di quanto è stato accertato.

Se, ad esempio, nel caso di realizzazione di una struttura alberghiera dovesse venire accertata l'irregolarità di uno scarico in pubblica fognatura con conseguente emissione di un atto interdittivo, il Comune – essendo così venuto meno un titolo abilitativo indispensabile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale in oggetto - potrà valutare l'emissione di un atto interdittivo volto a revocare il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività alberghiera.